



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Piazza Costa"

Piazza Costa, 23 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel: 02 6121691 Fax 02 66049300
Cod. Mecc. MIIC8AP009 C.F. 85007630156
email: miic8ap009@istruzione.it - pec: miic8ap009@pec.istruzione.it
www.comprensivocosta.edu.it

Regolamento di vigilanza su alunni e studenti

ai sensi dell'art. 10, c. 3 lett. a) del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297

Delibera del Collegio dei Docenti n. 8/2022
Delibera del Consiglio di Istituto n. 132/2022

Premessa

La custodia, il controllo, la vigilanza sugli alunni costituiscono un dovere primario di tutto il personale della scuola ed a tal riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi:

- le norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo Unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09);
- le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale Docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono Loro affidati. In particolare, è ricorrente in Giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla eventuale "ricreazione".

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs. n. 165/01).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale.

- **Il personale docente** ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti, ricordando che:
 - il docente è responsabile dei minori affidatigli, anche quando essi escono dall'aula per semplici bisogni fisiologici od altro; in codeste circostanze il docente, pur non cessando la sua responsabilità, chiederà la collaborazione del personale Ata;
 - la responsabilità del docente cessa al subentrare di altre figure giuridiche adulte (collega, collaboratore scolastico, genitore, figura adulta delegata) sulle quali ricadrà la responsabilità civile e penale inerente la Tutela e la Sicurezza del minore;
- **Il personale Ata** ha il dovere del servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assicura anche il servizio di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ai collaboratori scolastici compete:
 - la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
 - la sorveglianza dei cortili scolastici per segnalare al DSGA eventuali atti di vandalismo di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti;
 - la sorveglianza durante l'entrata degli alunni;
 - la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'ingresso degli alunni;
 - la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
 - l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in classe;
- **Il Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001) ha l'obbligo:
 - di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - di predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;
 - di attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l' Art. 6.DPR 416/74 - Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva;

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) ed art 491 (orario di servizio Docenti);

Vista la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente);

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto l'Art. 2048 del Codice Civile;

Visto la Legge n.107 del 2015 e successivi Decreti Legislativi;

RENDE NOTO

al personale docente, non docente, ai genitori ed agli alunni il presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto, ne consegna una copia a tutti i plessi e fornisce, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Tutto il Personale dell'Istituto **è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.**

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il direttore dei Servizi generali e amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, disporrà la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree/piani di servizio curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo visivo l'entrata. Gli altri eventuali collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I collaboratori scolastici impediranno l'accesso alle aule di genitori e personale estraneo durante le ore di lezione.

I docenti hanno l'obbligo di essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi della classe (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla segreteria o alla dirigenza.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola.

Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a quando essi non siano stati affidati ai genitori o agli adulti delegati ovvero, per la scuola secondaria, almeno fino a che essi si trovino all'interno dello spazio cortilivo antistante la scuola se i genitori o gli esercenti la patria potestà abbiano autorizzato l'alunno all'uscita autonoma.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

3. VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante che ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi affidatigli (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio.

Il Docente è responsabile di eventuali danni a carico di un alunno o recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, in caso di necessità, ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL2006/09).

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del Docente rispetto alla vigilanza.

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza. I Docenti avranno cura di lasciare la classe, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di Plesso e all'Ufficio di Segreteria.

5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività, si accentua in ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza, nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi

di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni, di norma, vengono sorvegliati nelle classi dagli insegnanti. I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l'area di competenza, anche i bagni.

6. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZE DEL DOCENTE – CLASSI “SCOPERTE”

In caso di assenza di un collega, o di più colleghi contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, i docenti hanno il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui si riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni, considerate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.). Pertanto, qualora una classe rimanesse scoperta (sia per il ritardo o l'assenza di un collega, sia per l'attesa di un supplente, ...), i docenti delle classi viciniori adottano ogni iniziativa utile ad evitare che i minori restino senza vigilanza. Se il ritardo dovesse protrarsi, il Collaboratore Scolastico, informa il Responsabile di Plesso e quest'ultimo il personale di segreteria e la Presidenza. In mancanza di un supplente o di un docente disponibile alla sostituzione, il Collaboratore scolastico provvede, su indicazione del Responsabile di Plesso e, in mancanza di questi, del docente più anziano, alla divisione della classe. I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi “scoperte” a causa dell'assenza di un docente assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi. Sarà buona prassi segnalare sul registro la presenza degli allievi affidati nell'occasione. Il dovere prioritario di vigilanza scusa l'eventuale ritardo nell'avvio delle attività didattiche. La prima e fondamentale preoccupazione dell'adulto resta, infatti, l'assolvimento del dovere di non interrompere la vigilanza sui minori entrati a scuola. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

Al termine delle lezioni, i gruppi classe verranno accompagnati fino al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, l'ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o loro delegati è subordinata ad apposita richiesta di autorizzazione, da parte dei genitori o tutori esercenti la patria potestà, all'uscita autonoma contenente l'assicurazione che l'allievo ha le necessarie capacità (modulo predisposto sul diario).

Per assicurare la vigilanza i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio accompagnando e vigilando sulla classe fino a che essa si trovi nelle aree cortilive.

Gli alunni devono essere ritirati dai genitori al portone della scuola;

- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni;

- è consentita l'uscita anticipata dell'alunno in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- In caso di assenza del genitore all'uscita, esperiti inutilmente brevi tempi d'attesa ed i contatti telefonici, il docente informa la segreteria al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed, eventualmente, accertata l'irreperibilità della famiglia, la Polizia Municipale o la Forza Pubblica. La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.
- Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici.

8. VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

L'ingresso nell'area cortiliva dell'Istituto è riservato al personale scolastico, agli alunni ed ai loro accompagnatori. E' severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto del personale interno ed estraneo alla scuola. Per la vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita la presenza di un collaboratore scolastico (per l'ingresso e all'uscita da scuola degli studenti), tenuto conto che la sua funzione non può essere se non quella di invitare al rispetto delle regole del D. Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto. Gli studenti, i docenti e tutto il personale devono mantenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma, rilevati dal personale della scuola, saranno segnalati al Dirigente Scolastico.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche.

Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92), rapporto che si può rivedere in casi di particolare gravità.

10. Presenza di eventuali Esperti Esterni:

Qualora i Docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti esterni" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione, in forma scritta, al Dirigente Scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente, pertanto l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

11. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la famiglia **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio ad un allievo/a a lui affidato:

- Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "118".
- Avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato.
- L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il Collaboratore scolastico o il Docente addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
- Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.
- La famiglia dell'allievo deve essere avvertita **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

I colleghi insegnanti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli allievi del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio. La denuncia va consegnata in Segreteria in giornata e comunque mai oltre le 24 ore successive all'evento.

12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI.

La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, progetti linguistici) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola-famiglia, ma qualora fossero costretti a farlo dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico. LA SCUOLA, IN QUESTO CASO, NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA.

NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà delle sedi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Si ricorda a tutto il personale l'impegno a segnalare situazioni di pericolo scoperte all'interno dell'Istituto, al fine di concorrere ad una vasta azione di prevenzione degli incidenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Piazza Costa"
Piazza A. Costa 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Cod. Mecc. MIIC8AP009 – Cod. Fisc. 85007630156
Tel: 026121691 e-mail miic8ap009@istruzione.it pec MIICPAP009@pec.istruzione.it
sito web : www.comprensivocosta.edu.it

Protocollo operativo vigilanza per i docenti

Allegato 1 al regolamento di vigilanza su alunni e studenti

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali della scuola e ad attuare le misure educative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il dirigente e/o i collaboratori del dirigente siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza, per i vari momenti della vita scolastica che riguardano la vigilanza, entrata/uscita alunni, etc.

1. Entrata degli alunni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- fare subito l'appello e annotare sul registro gli assenti e gli eventuali ritardi in ingresso, annotando per lo studente in ritardo, l'ora precisa di entrata;
- verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione per permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure educative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati per loro stesso atto.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal RSPP (Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro) e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Direttore eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la momentanea sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo-ricreazione, in caso di permanenza degli allievi all'interno dell'edificio, la vigilanza viene effettuata da tutti i docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

. In particolare i docenti sono tenuti a:

- non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti, nel caso in cui l'intervallo si svolga in spazio esterno all'aula;
- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta, ecc.;

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (es. corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- impedire l'ingresso nelle aule di altre classi;
- controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto.

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

È possibile avvalersi della collaborazione dei collaboratori.

Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del collaboratore specificamente incaricato dal Direttore.

6. La vigilanza degli alunni portatori di handicap

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

7. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, da un fratello o sorella almeno 14 enne o da un altro familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi o conosciuto dagli insegnanti;
- accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del genitore formalmente rilasciata alla scuola;
- nel caso di uscita autonoma autorizzata dai genitori, qualora il docente ritenga vi siano situazioni di pericolo per il rientro a casa dell'alunno senza accompagnamento, può segnalarlo al Dirigente per richiedere eventuale parere motivato agli organi competenti;

- sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente; dopo un'ora dal termine delle lezioni saranno avvertiti gli organi competenti.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinema, sportivi, mostre, ecc.) alla presenza di personale esterno alla scuola, spetta agli insegnanti titolari della classe e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale/sociale/civile.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Piazza Costa"
Piazza A. Costa 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Cod. Mecc. MIIC8AP009 – Cod. Fisc. 85007630156
Tel: 026121691 e-mail miic8ap009@istruzione.it pec MIICPAP009@pec.istruzione.it
sito web : www.comprensivocosta.edu.it

Protocollo operativo vigilanza per i collaboratori scolastici

Allegato 2 al regolamento di vigilanza su alunni e studenti

I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di custodia e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi, etc.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli alunni, è responsabile per i danni subiti dai medesimi a causa della sua omessa vigilanza.

1. Entrata degli alunni

Sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Direttore ai collaboratori scolastici competono:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore per plesso/sede nel Piano Attività ATA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal Dirigente e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente di accedere nell'androne/entrata per particolari situazioni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi brevemente per motivi urgenti.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare momentaneamente sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio successivamente se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici interni

Su specifica disposizione del Direttore nel Piano delle Attività ATA, i collaboratori accompagnano gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori;

avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Il collaboratore, specificamente incaricato dal Direttore, può coadiuvare il docente di educazione fisica nell'accompagnamento degli alunni verso spazi sportivi esterni e/o palestre esterne e viceversa.

6. La vigilanza degli alunni portatori di handicap

I collaboratori scolastici, allo scopo individuati dal Direttore, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

7. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio, sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Direttore, con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;

Protocollo operativo vigilanza per i collaboratori scolastici

- garantire la sorveglianza e la vigilanza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione al di fuori degli orari normali di lezione;
- sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, ove a loro affidato.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

8. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.